



COMUNE DI NAPOLI
MUNICIPALITÀ 8

Chiaiano – Marianella – Piscinola – Scampia

DISCIPLINARE PER LA FRUIZIONE DELLE AREE DI VERDE PUBBLICO DELLA MUNICIPALITÀ 8 RISERVATE AL BENESSERE DEI CANI

Art. 1 – Finalità

In linea con il Regolamento per la tutela degli Animali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25.7.2012, e con gli “Indirizzi operativi per la realizzazione di aree di verde pubblico riservate al benessere dei cani”, adottati con Disposizione Dirigenziale n. 7 del 9.7.2020 del Servizio Tutela della Salute e degli Animali del Comune di Napoli, il presente Disciplinare detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione – a titolo gratuito e in condizioni di sicurezza per le persone, le cose e gli animali – delle aree della Municipalità 8 del Comune di Napoli riservate al benessere dei cani.

Art. 2 – Ambiti di applicazione

Le aree oggetto del presente Disciplinare vengono individuate di volta in volta dalla Municipalità 8 e possono essere affidate in gestione, come previsto dai suddetti Indirizzi operativi, tramite procedure a evidenza pubblica, a gruppi di cittadini (formali o informali) appartenenti ai quartieri in cui le aree medesime sono situate.

Art. 3 – Oneri e obblighi della Municipalità

La Municipalità 8 provvede periodicamente, o quando se ne ravvisino la necessità e l’urgenza, in proprio o mediante l’affidamento in gestione indicato all’art. 2, alla pulizia e allo sfalcio delle aree riservate al benessere dei cani e alla loro disinfestazione e disinfezione.

Art. 4 – Oneri, obblighi e divieti per i fruitori

- a) Le aree della Municipalità 8 riservate al benessere dei cani sono da considerarsi aree di servizio dedicate esclusivamente allo sgambamento e alla ricreazione dei cani. Pertanto, al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l’accesso a tali aree è consentito esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani. I cani non possono entrare da soli.
- b) I minori di anni 16 possono avere accesso alle aree riservate al benessere dei cani solo se accompagnati da un adulto.
- c) I proprietari/conduuttori hanno l’obbligo:
 - di introdurre i cani al guinzaglio all’interno delle aree e di liberarli solo dopo aver verificato la sussistenza di tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità e soltanto qualora siano in grado di avere la piena, continua e assoluta padronanza dei loro animali, dopo aver constatato che nelle aree non vi siano cani incompatibili;
 - di recare con sé la museruola da applicare al cane in caso di rischi per l’incolumità di persone e/o animali o su richiesta delle autorità competenti;
 - in entrata e in uscita, di richiudere tempestivamente i cancelli onde evitare l’accidentale fuoriuscita di altri cani.
- d) L’accesso contemporaneo a un’area è consentito a un numero massimo di cani da definire in relazione alle caratteristiche e alla superficie dell’area medesima.

e) Nel caso in cui altri cani stiano aspettando di accedere, il tempo massimo di permanenza in un'area è di 20 minuti.

f) I proprietari/conducenti:

- possono lasciare liberi i propri cani nelle aree purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo e dopo aver verificato che ciò non comporti danno e/o disturbo agli altri utenti e ai cani presenti;
- devono costantemente vigilare sui rispettivi cani in modo da intervenire in qualsiasi momento in caso di comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, a persone o a cose.

g) Nelle aree riservate al benessere dei cani è vietato:

- l'accesso ai cani che non siano iscritti all'Anagrafe Canina;
- l'accesso ai cani che non siano stati sottoposti alle vaccinazioni prescritte dalla normativa vigente o che non siano stati trattati contro i parassiti sia interni che esterni;
- l'accesso ai cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsi persone o animali o abbiano comunque mostrato comportamenti aggressivi/pericolosi;
- l'accesso ai cani femmina nei periodi riproduttivi (calore);
- l'accesso ai cani affetti da patologie;
- somministrare cibo ai cani;
- introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;
- introdurre strutture o arredi diversi da quelli già presenti;
- adoperare oggetti finalizzati a far giocare i cani (ad esempio palle da riporto, frisbee e simili) nel caso in cui possano creare eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare;
- adottare comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica;
- svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia);
- introdurre (fatta eccezione per i mezzi di soccorso, per le vetture delle Forze dell'Ordine e per i mezzi preposti alla manutenzione) qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 del Codice della Strada, nonché biciclette, acceleratori d'andatura, pattini e similari.

9) I proprietari/conducenti sono tenuti a impedire che i loro cani scavino buche o danneggino la vegetazione e le recinzioni delle aree. Se ciò dovesse accadere, devono provvedere senza indugio a ripristinare lo stato dei luoghi.

10) A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro delle aree, è fatto obbligo ai proprietari/conducenti di:

- essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni canine;
- raccogliere le eventuali deiezioni dei loro cani e provvedere a depositarle negli appositi contenitori.

11) Il proprietario/conducente di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente degli eventuali danni o delle lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

12) I fruitori delle aree riservate al benessere dei cani sono tenuti:

- a rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente Disciplinare;
- a dare immediata comunicazione agli uffici della Municipalità 8 e alle Autorità competenti di eventuali manomissioni, guasti, pericoli o situazioni anomale.

Art. 5 - Apertura delle aree

Le aree della Municipalità 8 riservate al benessere dei cani sono aperte tutti i giorni dalle ore 6:00 alle ore 24:00.

Art. 6 – Disposizioni finali

In caso di violazioni accertate alle disposizioni del presente Disciplinare, il proprietario/conducente potrà essere diffidato ad accedere con il proprio cane alle aree della Municipalità 8 riservate al benessere dei cani.

Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare, si fa rinvio alla normativa statale, regionale e comunale vigente in materia.